



SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

**PROVVEDIMENTO
DEL DIRIGENTE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO**

-Decreto dirigenziale n. 1/2008-

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO QUADRO DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA

**Il Dirigente,
Visto**

- lo Statuto Generale di Ateneo, in particolare l'articolo 47, intitolato al Sistema Bibliotecario d'Ateneo, che nel comma 1 prevede che la tipologia delle strutture bibliotecarie sia fissata in base al livello di completezza dei servizi erogati;
- il Regolamento del Sistema bibliotecario d'Ateneo, emanato con DECRETO RETTORALE N. 1100/2008 del 06.08.2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo del 15 settembre 2008, che nell'Art. 5, comma 1, prevede che "Le biblioteche sono strutture che erogano in maniera completa i servizi bibliografico-documentali determinati dal "Regolamento quadro dei servizi di biblioteca" approvato dal Comitato Direttivo e disposto con provvedimento del Coordinatore Generale all'entrata in vigore del presente Regolamento";
- l'approvazione da parte del Comitato direttivo del Sistema Bibliotecario avvenuta nella seduta del 2 luglio 2008.

Considerato

- l'articolo 27 (Norme Finali e Transitorie), comma 3, del Regolamento del Sistema bibliotecario d'Ateneo, che prevede che "La verifica della rispondenza agli standard di servizio, la classificazione delle biblioteche, e l'opzione di afferenza ad una biblioteca da parte delle strutture didattiche e di ricerca prive di biblioteca, nonché da parte delle strutture che acquisiscono beni librari o documentali ma non rispondono ai requisiti del "Regolamento quadro dei servizi di biblioteca", devono essere effettuate entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale d'Ateneo"

Dispone

l'emanazione del seguente **REGOLAMENTO QUADRO DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA**

Art. 1. Oggetto

1. Le Biblioteche sono dotate di un proprio regolamento per i servizi, che deve conformarsi al presente regolamento quadro.
2. Entro l'anno solare successivo all'entrata in vigore del presente regolamento adottano una propria carta dei servizi all'utenza.

Art. 2. Servizi obbligatori

1. Ogni biblioteca, anche con modalità articolate fra le varie sedi o sezioni, deve svolgere tutte le seguenti attività e fornire tutti i seguenti servizi:



SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

- a) acquisizione, inventariazione e catalogazione descrittiva e semantica di tutto il materiale bibliografico-documentale acquisito, utilizzando i sistemi automatizzati di Ateneo;
- b) lettura in sede, prestito esterno e riproduzione dei documenti a disposizione dell'utenza, secondo le norme vigenti in materia di tutela del diritto d'autore;
- c) prestito interbibliotecario e document delivery per gli ambiti disciplinari di competenza;
- d) apertura agli utenti con un orario reso pubblico non inferiore alle 40 ore settimanali articolate almeno su 5 giornate. Le biblioteche devono rendere pubblica l'articolazione oraria dei servizi erogati, compresi quelli dislocati nelle sedi o sezioni afferenti, e comunicare tempestivamente le eventuali chiusure o riduzioni di orario, tramite avvisi locali e notizie pubblicate in rete. Le biblioteche possono consentire la chiusura contemporanea dei servizi al pubblico di tutte le loro sedi o sezioni per non più di due settimane consecutive nell'anno, ad esclusione del mese di agosto;
- e) consultazione dei cataloghi e del sistema informativo bibliografico-documentale di Ateneo in linea;
- f) orientamento, informazione bibliografica e reference per gli ambiti disciplinari di competenza;
- g) istruzione organizzata e programmata all'uso della biblioteca, dei cataloghi e dei servizi tradizionali e online per gli utenti;
- h) servizio di messa a disposizione dei libri di testo e di materiale didattico per gli esami agli studenti degli insegnamenti attivati nelle strutture afferenti, anche in forma coordinata;
- i) monitoraggio dei servizi erogati e delle attività interne alla biblioteca e alle sue sedi e sezioni.

2. Per adeguarsi alle evoluzioni del contesto, alle esigenze degli utenti o a quanto richiesto da particolari convenzioni, le Aree e il Comitato Direttivo del Sistema bibliotecario di Ateneo potranno individuare ulteriori servizi.

3. Tutti i servizi dovranno essere prestati in fasce orarie e per quantità di tempo idonee a soddisfare le richieste degli utenti. In particolare, i servizi indicati ai punti b), e), f), h) devono essere prestati per almeno il 70% delle ore di apertura della biblioteca.

Art. 3. Utenti

1. Le biblioteche dell'Università di Bologna riconoscono come propri utenti istituzionali gli studenti, i docenti, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Hanno inoltre diritto di avvalersi dei servizi delle biblioteche dell'Università di Bologna le ulteriori categorie di utenti riconosciute da accordi e convenzioni, sulla base di quanto previsto dagli stessi.

Art. 4. Chiusure straordinarie

1. Le biblioteche che siano costrette a chiudere o a ridurre in via eccezionale l'orario al pubblico, devono sottoporre il problema all'attenzione dell'Area competente ed al Comitato direttivo del Sistema bibliotecario di Ateneo, affinché si possano predisporre le soluzioni più adeguate ad affrontare le emergenze, anche attraverso meccanismi temporanei di mobilità o di supporto.

Il Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo
Laura Bertazzoni

Bologna, 3 novembre 2008